

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/591 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Nell'inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
- (3) Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione [ad eccezione delle società soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione ⁽³⁾] è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72). Tali società sono elencate nell'allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % per le biciclette elettriche provenienti dalle società della Repubblica popolare cinese che non si sono manifestate o non hanno collaborato nell'inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell'inchiesta antisovvenzioni parallela (elencate nell'allegato III del regolamento iniziale).
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 di tale articolo può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione prove sufficienti a dimostrare di:
 - a) non aver esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta iniziale»);

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

